

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.L. 385/93 e norme di attuazione)



GARANZIE RICEVUTE: FIDEIUSSIONE

FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Kärntner Sparkasse AG

Sede Legale: A – 9020 Klagenfurt, Nueuer Plaz 14

Sede Secondaria: Viale Tricesimo 200 – 33100 – Udine

Tel: 0432.654111 – Fax: 0432.654108

E-mail: info@sparkasseitalia.it – Sito Internet: www.sparkasseitalia.it

N° iscrizione albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5631

N° di iscrizione al Registro delle Imprese: 02430720306 – Rea 260143 Udine

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specifica".

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Con il rilascio di fideiussione specifica il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia.

I fideiussori posso richiedere di garantire l'intero debito ciascuno nei limiti di una quota determinata, ciò per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

La fideiussione omnibus e la fideiussione specifica sono garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio da parte del cliente di una fideiussione a favore della Banca non comporta alcuna spesa o commissione.

RECLAMI

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Gli eventuali reclami del Cliente potranno essere presentati per mezzo di **lettera**, che potrà essere consegnata anche al personale della Banca (che rilascerà ricevuta), oppure per e-mail alla casella legale@sparkasseitalia.it o telefax al numero 0432/654108, dell'Ufficio Reclami della Banca.

Per i reclami relativi ad **operazioni e servizi bancari e finanziari**, l'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine di trenta giorni. Nel caso di insoddisfacente risposta dell'Ufficio Reclami il cliente, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi

- all'"**Arbitro Bancario Finanziario**"; per approfondimenti si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

- al "**Conciliatore Bancario Finanziario**", anche in assenza di preventivo reclamo; per approfondimenti si può consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per i reclami relativi ad **operazioni e servizi di investimento**, l'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine di novanta giorni. Nel caso di risposta insoddisfacente dell'Ufficio Reclami il cliente, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'"**Ombudsman Giurì Bancario**" purché il danno economico e di valore subito non sia superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila). per approfondimenti può essere consultato il sito www.conciliatorebancario.it.

Per ulteriori informazioni sugli strumenti alternativi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie e le modalità di attivazione il cliente può consultare il documento "Reclami, Conciliazione, Arbitrato", a disposizione presso tutte le Filiali o sul sito internet della Banca.

LEGENDA

Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Fideiussione c.d. "specificata"	E' quel contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.
Fideiussione c.c "omnibus"	E' quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.
Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore s'impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Pagamento a semplice richiesta	Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno de essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.
Fideiussore	Soggetto che assume un'obbligazione verso il creditore di altro soggetto a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, anche futura o condizionale di quest'ultimo